

N. R.G. 10490/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10490/2024** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) e ██████████ (C.F. ██████████), elettivamente domiciliati in ██████████, via ██████████, presso lo studio degli Avv.ti ██████████ e ██████████

ATTORI

contro

██████████ (C.F. ██████████), elettivamente domiciliata in ██████████, via ██████████, presso lo studio dell'Avv. ██████████

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Parte attrice ha precisato come segue:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

In via principale:

accertare e dichiarare la nullità del presunto contratto di investimento per violazione degli artt. 23 TUF e 37 Reg. Consob n. 16190/2007, nonché la nullità delle operazioni di acquisto di titoli obbligazionari ASTALDI 7,125% eseguite da ██████████ in data 8/01/2015, 4/01/2015 e 23/01/2018 sul c/c intestato ai sig.ri ██████████ e sul relativo deposito titoli, per tutti i motivi esposti in narrativa;

per l'effetto, condannare ██████████ a restituire in favore dei sig.ri ██████████ la somma di **euro 277.788,15** a titolo di restituzione dell'indebito oggettivo ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV cod. civ. dalla data di pagamento all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;

In via principale alternativa:



accertare e dichiarare la responsabilità e il grave inadempimento di [REDACTED] per la violazione degli obblighi previsti dal Reg. Consob n. 16190/2007 (artt. 27, 28, 31, 32, 34, 37, , 45, 46 e 53), dal Reg. Ue n. 565/2017 (artt. 44, 46, 48, 50 e 66), dall'art. 21 T.U.F. e/o degli obblighi di diligenza e correttezza previsti dagli artt. 1176 e 1175 cod. civ. nonché dalla normativa prevista dal d. lgs. n. 206/2005 per tutti i motivi esposti nel presente atto; e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto e delle relative operazioni;

- **accertare e dichiarare**, per le ragioni illustrate in atti, la responsabilità di [REDACTED] per violazione degli obblighi di cui al T.U.F. e degli artt. 39, 40, 41 e 42 Reg. Consob n. 16190/2007 e artt. 54-56 Reg. Ue n. 565/2017 in tema di adeguatezza e appropriatezza degli investimenti nonché delle disposizioni in materia di conflitto di interessi e, per l'effetto dei punti precedenti e per l'effetto,

dichiarare la risoluzione del contratto quadro del 10/02/2014 e degli ordini di investimento dell'8/01/2015, del 4/01/2015 e del 23/01/2018;

condannare [REDACTED] a risarcire in favore dei sig.ri [REDACTED] la somma di **euro 277.788,15** a titolo di risarcimento dei danni dagli stessi subiti ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV cod. civ. dalla data di pagamento all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;

In via subordinata:

accertare e dichiarare l'annullabilità degli ordini d'acquisto per conflitto di interesse ex art. 1395 cod. civ. e Reg. Consob n. 16190/2007, per l'effetto,

dichiarare la risoluzione del contratto quadro del 10/02/2014 e degli ordini di investimento dell'8/01/2015, del 4/01/2015 e del 23/01/2018;

condannare [REDACTED] a risarcire in favore dei sig.ri [REDACTED] la somma di **euro 277.788,15** a titolo di risarcimento dei danni ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali ex art. 1284 co. IV cod. civ. dalla data di pagamento all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;

In ogni caso:

condannare [REDACTED] al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge tenuto conto che il presente atto è stato redatto in conformità dell'art. 4 co. I bis del D. M. n. 55 del 10/03/2014.

In via istruttoria:

ammettere la consulenza tecnica d'ufficio come richiesto all'udienza di comparizione delle parti.

Parte convenuta ha precisato come segue:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, nonché previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, anche in via preliminare, incidentale e/o pregiudiziale così decidere:

- respingere tutte le domande formulate dai Sig.ri [REDACTED] nei



confronti di [REDACTED], in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nella presente comparsa di risposta;

- in stretto subordine, nella denegata ma non ritenuta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ridurre gli importi pretesi dagli attori in misura (i) del controvalore degli strumenti finanziari di cui è causa al 5 ottobre 2018 pari ad Euro 108.900,00, (ii) dei complessivi rendimenti percepiti nel corso del rapporto dagli attori che ammontano ad Euro 34.919,08 considerando sia i rendimenti cedolari delle obbligazioni ASTALDI 7,125% 13-20, sia dei dividendi dei titoli sostituiti WEBUILD EUR, nonché (iii) di quanto ricevuto dagli attori a seguito della vendita dei titoli WEBUILD EUR complessivamente pari ad Euro 13.405,56, disponendo altresì il trasferimento degli strumenti finanziari partecipativi identificati all'ISIN IT0005422925 attualmente nella titolarità dei Sig.ri [REDACTED] a favore di [REDACTED], per le ragioni esposte nel presente giudizio;

- dichiarare l'irritualità e, per l'effetto, l'inammissibilità dei documenti prodotti sub a) – f) dai Sig.ri [REDACTED], con la nota di deposito del 6/11/2024, in quanto tardivi poiché depositati oltre i termini perentori di cui all'art. 171 ter c.p.c.

- in via istruttoria, ove ritenuto necessario dall'Ill.mo Tribunale adito, che venga disponga CTU sui seguenti quesiti:

“(i) analizzare i file di log e la documentazione prodotta nel presente giudizio dalla Banca sub doc. n. 7, con riferimento all'ordine del 23/01/2018 e accertare la coerenza e la conformità della predetta documentazione alle registrazioni del sistema informativo contabile della Banca e ai dati generati dallo stesso, anche acquisendo, occorrendo, le opportune informazioni in merito al funzionamento dei programmi mediante i quali è stato reso disponibile dalla Banca il servizio per impartire via web gli ordini di investimento, nonché acquisendo - effettuate le opportune verifiche - la documentazione tecnica necessaria per conoscere le procedure eseguite dai software durante lo svolgimento delle operazioni, il tutto anche al fine di identificare i vari passaggi informativi propedeutici all'esecuzione dell'ordine di investimento del 23/01/2018 del titolo obbligazionario “Astaldi 2013/2020 7,125% 1/12”;

“(ii) analizzare la documentazione prodotta dalla Banca nel presente giudizio sub docc nn. 6, 8, 14, 15, 16, 17 e 18 in relazione all'ammontare dei rendimenti cedolari accreditati ai sigg.ri D'Angelo e Agostini in corso di rapporto con la Banca a fronte degli investimenti effettuati nelle seguenti date 08/01/2015, 04/01/2016 e 23/01/2018 in Astaldi 2013/2020 7,125% 1/12 e accertare la coerenza e conformità dei predetti documenti alle registrazioni del sistema informativo contabile della Banca e ai dati generati dallo stesso;

“(iii) analizzare il documento prodotto nel presente giudizio dalla Banca sub doc. n. 9 in relazione alla quotazione delle obbligazioni Astaldi 2013/2020 7,125% dopo la comunicazione al mercato della richiesta di concordato preventivo ossia successivamente al 1° ottobre 2018 e accertare la coerenza e conformità dei predetti documenti alle registrazioni del sistema informativo contabile della Banca e ai dati generati dallo stesso.

- in ogni caso, condannare Sig.ri [REDACTED] alla rifusione in favore di [REDACTED] delle spese di lite, inclusi gli accessori di legge e le spese generali.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione



Con atto di citazione notificato il 15.03.2024, i signori [REDACTED] hanno convenuto in giudizio l'istituto [REDACTED], chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di euro 277.788,15, pari alle perdite subite per effetto di operazioni in titoli, illegittime ed invalide, eseguite dalla convenuta.

Hanno esposto che:

-nelle date del 08/01/2015, del 4/01/2016 e del 23/01/2018, [REDACTED] ha eseguito sul c/c n. 8213 collegato al deposito titoli n. 44177, intestato agli attori, alcune operazioni di acquisto di titoli "ASTALDI 7,125% 13-20" (ISIN: XS1000393899), cioè obbligazioni strutturate, complesse e non garantite (doc. 1, 2 e 3);

-successivamente all'acquisto di tali titoli obbligazionari, con decreto n. 2900/2020, il Tribunale di Roma ha omologato il concordato n. 63/2018 di Astaldi S.p.A., che ha previsto, tra l'altro, l'attribuzione ai titolari delle obbligazioni "ASTALDI 7,125% 13-20", di un equivalente di azioni e strumenti partecipativi;

-a seguito del Piano Concordatario ed alla scissione parziale proporzionale di Astaldi in Webuild, con efficacia dal 01.08.2021, gli attori hanno infine ricevuto n. 7.780 azioni Webuild, del controvalore di € 12.603,60;

-in conseguenza di tali operazioni, hanno subito perdite pari ad € 277.788,15, come accertato dalla società di consulenza dagli stessi incaricata (doc. 4).

Hanno quindi dedotto, in via principale:

-la nullità del contratto per la prestazione di servizi di investimento, e dunque delle operazioni finanziarie, per vizio di forma scritta *ad substantiam* ex art. 23 TUF; il documento del 10.02.2014, denominato "*Servizio di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione ordini per conto del cliente e negoziazione per conto proprio, collocamento su prodotti e strumenti finanziari*" (doc. 7 e 10), difetta, infatti, dei requisiti essenziali minimi previsti dall'art. 37, comma 2, Reg. Consob n. 16190/07, rimandando, per la sua disciplina, a documenti mai specificatamente sottoscritti dagli attori, né tantomeno ai medesimi consegnati;

-la nullità dell'operazione finanziaria del 23.01.2018 (doc. 3), per assenza dell'ordine di investimento, non risultando la nota di eseguito essere mai stata consegnata, né sottoscritta in segno di presa visione ed accettazione del relativo contenuto;

-la nullità di tutte le operazioni finanziarie in quanto prive di collegamento con il contratto del 10/02/2014, non essendo riportato, nei relativi documenti giustificativi, il numero del contratto quadro a cui sarebbero riferite.

Hanno dedotto, in via subordinata, la responsabilità della banca per violazione degli obblighi informativi, di diligenza, correttezza e trasparenza previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., art. 21 TUF, artt. 27, 28, c. 2 lett. d), 31 e 34 Reg. Consob n. 16190/07 e dagli artt. 44, 46 e 48 Reg. Ue n. 565/2017. In particolare:

- l'ordine di acquisto del 08.01.2015 è privo di qualsiasi informazione, anche in forma sintetica, sulla natura, sulle caratteristiche e sui rischi del tipo specifico di investimento eseguito, in violazione dell'art.



31 Reg. Consob n. 16190/2007 e art. 48 Reg. Ue n. 565/2017;

-la mera indicazione del rating B1, fornito per la prima volta con la disposizione di acquisto del 4/01/2016, è insufficiente, essendo gli attori “clienti al dettaglio”, pensionati all’epoca dell’operatività contestata ed entrambi privi di conoscenze e competenze in ambito economico-finanziario;

-la banca non ha avvertito gli attori che i titoli Astaldi erano indirizzati unicamente ad investitori qualificati e non ha consegnato loro il prospetto informativo (“Offering Memorandum”) del 4/12/2013, né l’integrazione del 14/12/2014 (doc. 11), che hanno accompagnato l’emissione dei titoli Astaldi, nel quale veniva evidenziato un notevole rischio emittente, insieme ad altri relevantissimi rischi che avrebbero comportato il rischio di perdita totale dell’investimento, in violazione dell’art. 31, c. 2 lett. a) Reg. Consob n. 16190/2007 e dell’art. 48, c. 2, lett. a) Reg. Ue n. 565/2017;

-la banca non ha mai informato gli attori che la società Astaldi S.p.A., in data 28/09/2018, aveva fatto domanda al Tribunale di Roma per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, così violando l’art. 34, c. 4, Reg. Consob n. 16190/2007, secondo il quale “*Gli intermediari notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni*” e l’art. 46 co. IV Reg. Ue n. 565/2017;

-la banca non ha comunicato agli attori che i titoli emessi da Astaldi erano strumenti complessi, con duplice componente derivativa di tipo call (che conferisce ad Astaldi l’opzione di riacquisto anticipato rispetto alla scadenza), e di tipo put (che consente all’acquirente l’opzione di rivendita anticipata), in violazione dell’art. 31 Reg. Consob n. 16190/2007, dell’art. 48 Reg. Ue n. 565/2017, della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22/12/2014 (doc. 12) e dell’Opinion dell’ESMA n. 146/2014 (doc. 13), secondo cui gli investitori devono essere messi nelle condizioni (sotto il corretto adempimento degli obblighi da parte dell’intermediario) di aver compreso correttamente “il funzionamento, struttura, le possibilità di rendimento e i rischi” dei titoli complessi,

-la banca non ha informato gli attori che i titoli emessi da Astaldi erano fortemente illiquidi, avendo alla data del primo acquisto un “Bid-Ask spread” elevata e oltre 20 volte superiore a quello dei Titoli di Stato, violando l’art. 31, c. 2 lett. b), Reg. Consob n. 16190/2007, l’art. 48 c. 2, lett. c) Reg. Ue n. 565/2017 e la Comunicazione Consob n. 9019104 del 2/03/2009 (doc. 14), che chiede alle banche di fornire alcune indicazioni, tra cui il valore di smobilizzo dell’investimento nell’istante immediatamente successivo alla transazione;

-la convenuta ha violato l’art. 31, c. 2 lett. b), Reg. Consob n. 16190/07 e l’art. 48, c. 2 lett. b) Reg. Ue n. 565/2017, non avendo mai informato gli attori della volatilità dei prezzi dei titoli emessi da Astaldi, come storicamente riscontrate;

-la convenuta non ha comunicato le caratteristiche dei titoli ed i rischi, ulteriori rispetto al Prospetto, che un operatore professionale quale la Banca era certamente in grado di desumere, a differenza degli attori, da informazioni di bilancio dell’Emittente, dai CDS “Credit Default Swap” scritti sul debito dell’Emittente, dai rating attribuiti ai Titoli (B3 al momento dell’ultimo acquisto del 23.01.2018), dai valori di mercato degli stessi oltre che da altre fonti di certo nelle disponibilità della Banca alle date di negoziazione, violando l’art. 31, c. 2 lett. a) Reg. Consob n. 16190/07 e l’art. 48 Reg. Ue n. 565/2017;

-la banca non ha effettuato una corretta ed efficace profilatura soggettiva degli attori in violazione degli



artt. 39-42 Reg. Consob n. 16190/2007 e degli artt. 55 e 56 Reg. Ue n. 565/2017. In particolare, sebbene il contratto del 10/02/2014 prevedesse il “servizio di Consulenza in materia di investimenti” (doc. 10), non ha preventivamente valutato l’adeguatezza (conoscenze/esperienze, obiettivi di investimento/propensione al rischio, situazione finanziaria ed eccesso di concentrazione dello strumento per cui è causa rispetto al patrimonio investito), omettendo altresì di considerare, in assenza di un accordo tra gli attori, il profilo del cointestatario (nella specie, il sig. [REDACTED]), che presenta una profilatura più prudentiale. La banca non ha neppure compiuto la valutazione di appropriatezza degli acquisti del 2015 e del 2018; rispetto al giudizio di inappropriatazza contenuto nell’ordine di acquisto del 4/01/2016 (doc. 2), gli attori hanno rilevato di non averne mai preso visione, evidenziando che lo stesso risulta trascritto a penna ed è dunque privo di efficacia probatoria rispetto al momento in cui lo stesso è stato rilasciato;

-la banca non ha fornito agli attori informazioni sul conflitto di interessi, in violazione dell’art. 21, c. 1 bis TUF, dell’art. 29, c. 1, Reg. Consob n. 16190/2007 e degli artt. 23 e 24 del Provvedimento Banca d’Italia n. 255/2007. Nello specifico, [REDACTED] era una dei principali creditori di Astaldi, come risulta dal comunicato di quest’ultima del 07.11.14, da cui risulta che Banca [REDACTED] rivestiva il ruolo di “Mandated Lead Arranger & Bookrunner” nel contratto di finanziamento revolving da euro 500.000.000,00 della durata di 5 anni, avente scadenza 2019;

[REDACTED] ha applicato commissioni non pattuite e ha applicato costi occulti in sede di esecuzione delle operazioni contestate, eseguite ad un prezzo maggiore rispetto a quello di mercato e senza alcuna preventiva informazione ai clienti, ponendosi così in violazione dell’art. 32 Reg. Consob 16190/2007 e art. 50 Reg. Ue n. 565/2017 nonché ai doveri di Best Execution ex art. 45 e 46 Reg. Consob n. 16190/2007 e art. 66 Reg. Ue n. 565/2017;

-la banca non ha adempiuto agli specifici obblighi di rendicontazione ex art. 53 Reg. Consob n. 16190/2007, non avendo mai inviato agli attori “un avviso su supporto duraturo che confermi l’esecuzione dell’ordine”, né una conferma di eseguito, né un estratto conto.

Hanno concluso chiedendo di accertare e dichiarare le predette nullità, con condanna della banca alla restituzione dell’importo di euro 277.788,15; la stessa somma è stata chiesta, in via principale alternativa, quale risarcimento del danno, previa risoluzione del contratto per grave inadempimento della banca; ovvero, in via subordinata, previo accertamento e dichiarazione della annullabilità degli ordini di acquisto per conflitto di interesse ex art. 1395 c.c..

Con comparsa di risposta del 15.05.24, si è costituito l’istituto [REDACTED], che ha contestato integralmente quanto *ex adverso* dedotto in fatto ed in diritto ed ha chiesto il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori.

Ha esposto che:

-le parti hanno sottoscritto in data 10.2.2014 un contratto per la prestazione di vari servizi di investimento, tra cui ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione ordini per conto del cliente, negoziazione per conto proprio, e collocamento di prodotti e strumenti finanziari, denominato “Contratto Quadro 10.2.2014” (doc. 1), collegato al Conto deposito titoli n. 44177 sottoscritto in pari data, entrambi a firma disgiunta, ed al conto corrente n. 8213;



-a tale contratto sono stati allegati e consegnati ai clienti: l'informativa preliminare alla clientela; le condizioni generali relativi ai servizi di investimento e ai servizi accessori, le commissioni applicate per i servizi di investimento;

-ai fini MIFID, gli attori sono stati qualificati come "persone fisiche" con un livello di conoscenza ed esperienza nel settore degli investimenti "medio-alto"; avendo essi dichiarato: di preferire strumenti obbligazionari che offrono rendimenti periodici adeguati a un rischio specifico dell'emittente; di essere a conoscenza di strumenti/prodotti finanziari quali obbligazioni strutturate, polizze assicurative, e gestioni di portafoglio; di avere una lunga esperienza investendo su vari strumenti finanziari;

-in data 23.1.2018 il signor [REDACTED] ha sottoscritto il contratto "YOU WEB" (contratto n. 1094568) il quale consentiva, tramite collegamento telematico, di effettuare interrogazioni sui rapporti in essere e di compiere operazioni dispositive su tutti i rapporti aperti presso la banca, anche quale cointestatario, inclusi quelli relativi al servizio di investimento associato al Dossier 44177;

-gli attori hanno operato in strumenti finanziari, nell'ambito di successivi rapporti con la Banca convenuta per la prestazione dei servizi di investimento, sin dal 1987;

-al fine di aggiornare la loro profilatura, nel novembre del 2017 gli attori hanno compilato due Questionari MIFID distinti e uno congiunto (doc. 3), dichiarando: di avere quale obiettivo prevalente di investimento quello di "conseguire una crescita molto importante del patrimonio", avendo bisogno di "incrementare il capitale investito nel tempo per soddisfare specifiche esigenze"; di essere "investitori propensi al rischio" e di essere "consapevoli del rischio di poter subire perdite significative"; hanno espresso una preferenza per *"titoli obbligazionari che consentono di ottenere un rendimento periodico molto elevato anche a fronte del rischio che il prestito non venga rimborsato o venga rimborsato parzialmente per l'insolvenza dell'ente emittente"*; di avere una conoscenza "medio-alta" degli strumenti finanziari, anche complessi, come i derivati regolamentati, i derivati non regolamentati standard (*plain vanilla*) ed i certificates; di investire da molti anni sui principali strumenti finanziari e di informarsi e tenersi aggiornati regolarmente;

-nell'ambito del rapporto con [REDACTED], gli attori hanno effettuato numerosi investimenti (cfr. doc. n. 4) tutti caratterizzati da elevati rendimenti e correlati rischi, in linea con la dichiarata volontà di integrazione e crescita del patrimonio investito;

-gli ordini di investimento contestati del 08.01.2015 e 04.01.2016 sono stati conferiti a [REDACTED] su esclusiva iniziativa del signor [REDACTED], presso i locali della filiale 32 di Milano Corvetto, facendo sempre riferimento, nei rispettivi moduli d'ordine, al Dossier 44177 e al conto corrente n. 8213 (doc. 5 e 7); in tale occasione la banca ha fornito all'attore un *"set informativo strumento finanziario"* contenente le caratteristiche del titolo, il mercato di quotazione, il rating del titolo e la divisa di trattazione; ha comunicato che l'operazione veniva eseguita in conflitto di interessi, precisando che l'emittente Astaldi S.p.A. era finanziata "in misura rilevante" dal gruppo [REDACTED] (doc. 5.3 e 5.6);

-prima dell'esecuzione dell'ordine del 4.1.2016, stante l'andamento del titolo, che veniva negoziato al di sotto del valore nominale, la Banca ha espressamente rappresentato che l'operazione aveva "ad oggetto un titolo a basso rating risulta altamente rischiosa e sconsigliata dalla Banca" (doc. n. 5.4), dando anche evidenza dell'inappropriatezza dell'investimento (cfr. doc. n. 5.6). Ciononostante, il sig. [REDACTED] ha



ritenuto di dare seguito all'investimento;

-nel periodo tra il 08.01.2015 ed il gennaio 2018, gli investimenti effettuati hanno reso rendimenti cedolari per un importo complessivo di euro 26.363,50 (doc. 6);

-il 23.01.2018, il signor [REDACTED] ha perciò deciso di effettuare un terzo ordine di acquisto delle stesse obbligazioni tramite il servizio di trading online della banca (doc. 7). L'accesso alla piattaforma è avvenuto utilizzando le credenziali personali e la banca gli ha fornito le informazioni dettagliate sul titolo tramite la documentazione informativa online; in particolare, la piattaforma di trading online ha condizionato l'esecuzione dell'ordine alla consultazione delle informazioni relative al titolo, assicurando che l'attore ne fosse consapevole prima di procedere. L'ordine è stato eseguito al prezzo di € 87,17, evidenziando perciò una perdita di oltre il 15% rispetto all'acquisto iniziale del 2015 (a 102,494 €) e una perdita di oltre il 10% rispetto all'acquisto del 2016 (a 99,05 €); di tale operazione la banca ha prodotto documenti analogici estratti da un sistema informatico (doc. 7 e 7.1), chiedendo per scrupolo l'ammissione di una CTU informatica al fine di verificare la loro conformità e coerenza rispetto alle registrazioni informatiche e/o informatico contabili della Banca;

-successivamente, gli attori hanno percepito ulteriori rendimenti cedolari per un importo complessivo di euro 7.908,75 che, sommati ai precedenti, portano ad un vantaggio complessivo di euro 34.272,25;

-a seguito del concordato preventivo gli attori hanno ricevuto strumenti finanziari partecipativi ridenominati ASTARIS N, con il medesimo ISIN IT0005422925, che non sono quotati e sono attualmente nella titolarità dei medesimi; inoltre, all'esito della scissione parziale di Astaldi in WeBuild, gli attori hanno ricevuto azioni di quest'ultima che hanno deciso di vendere in data 27.06.23, ricavando un importo complessivo pari ad euro 13.405,56.

Ha perciò dedotto:

-l'adempimento degli obblighi informativi, essendo il contratto quadro del 10.02.14 conforme agli artt. 23 TUF e 37 del Regolamento Consob 16190/2007, ed essendo stata fornita agli attori l'informativa di cui agli artt. 27, 29-32, e 34, comma 2, Reg. 16190/2017 in relazione ai termini e condizioni del contratto, all'intermediario e ai servizi dallo stesso prestato, alla salvaguardia degli strumenti finanziari, alla loro natura e ai rischi connessi agli investimenti, alle strategie di investimento, alle sedi di esecuzione, nonché le informazioni sui costi e sugli oneri concernenti l'esecuzione dei servizi prestati dalla Banca; ha rilevato di aver eseguito immediatamente gli ordini impartiti, nel rispetto della policy relativa all'esecuzione degli ordini e del principio di *best execution*, nonché nel rispetto dei limiti di prezzo espressamente indicati negli ordini di acquisto (come risulta dagli stessi doc. 1 e 2 di parte attrice);

-il rispetto degli artt. 39 e 41 Regolamento Consob 16190/2017 in tema di valutazione di appropriatezza, rilevando che la banca non ha mai prestato attività di consulenza a favore degli attori in relazione agli investimenti contestati, che sono stati effettuati in piena autonomia nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione ordini; la conseguente inapplicabilità delle norme in materia di valutazione dell'adeguatezza (art. 39 Regolamento Consob 16190/2017, artt. 55 e 56 Regolamento UE n. 565 del 2017) e degli orientamenti ESMA 146/2014;

-l'inapplicabilità degli artt. 44, 46, 48 e 50 del Regolamento UE n. 565 del 2017, in quanto entrato in



vigore successivamente al perfezionamento del Contratto Quadro del 10.2.2014;

-l'adempimento degli obblighi di informazione mediante la trasmissione dei rendiconti ai sensi dell'art. 53 Reg. 16190/2017 (doc. n. 14);

-l'adempimento degli obblighi informativi anche in occasione del conferimento dei singoli ordini contestati, ai sensi dell'art. 42 Reg. Consob, essendo stato fornito il c.d. "set informativo strumento finanziario" in cui era data evidenza degli specifici rischi, ed essendo stato espressamente rappresentata, prima dell'esecuzione dell'ordine del 04.01.2016, l'inappropriatezza dell'investimento (doc. 5.6);

-l'adempimento agli obblighi di cui agli artt. 29-32 Reg. Consob 16190/2017, non essendovi un obbligo in capo alla Banca di consegnare l'Offering Memorandum delle obbligazioni Astaldi, documento essenziale ai soli fini di collocamento in fase di emissione;

-il rispetto degli obblighi informativi di cui all'art. 21 TUF e dai relativi regolamenti attuativi, nonché dagli artt. 23 e 24 Provvedimento Banca d'Italia n. 255/2007, in materia di conflitto di interessi;

-che le obbligazioni Astaldi non costituivano titoli illiquidi, in quanto tutte le operazioni di investimento disposte dall'attore sono state eseguite nel mercato EuroTLX (sistema multilaterale di negoziazione ora gestito da Borsa Italiana S.p.A. e all'epoca da SIM TLX S.p.A.), che assicura la liquidità dei titoli e la formazione del prezzo attraverso l'incontro continuo tra domanda e offerta;

-che non costituivano neppure titoli complessi, non avendo tutte le caratteristiche cui fa riferimento la Comunicazione Consob n. 0097996 del 22.12.2014, essendo la componente opzionale, nel caso delle obbligazioni Astaldi, riferita al rimborso anticipato del titolo secondo importi predefiniti, come tali non subordinati a condizioni non immediatamente prevedibili o comprensibili da parte dell'acquirente, e non essendovi illiquidità o difficoltà di valorizzazione del titolo;

-la non sussistenza in capo alla Banca di un obbligo informativo successivo all'investimento effettuato nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, ricorrendo il c.d. obbligo di monitoraggio continuo solo in relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e di consulenza, ossia servizi che non prestati nel caso di specie dalla Banca.

Ha dedotto che la domanda di nullità del contratto quadro e delle operazioni in titoli Astaldi, oltre ad essere infondata, è inammissibile, in quanto avanzata, in violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, solo in relazione alle operazioni che non hanno consentito agli attori di conseguire i profitti sperati e non con riferimento a tutte le operazioni disposte nel corso degli anni, i cui vantaggi risultano senz'altro superiori alle perdite lamentate. Ha citato a tal proposito Cass. SS.UU. nn. 898/2018 e 28314/2019.

Ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande di nullità delle singole operazioni di investimento, di quelle funzionali alla restituzione della prestazione eseguita e di quelle di annullamento e di risoluzione, avendo la banca svolto -nelle operazioni di acquisto disposte dagli attori nel mercato EuroTLX- unicamente un ruolo di intermediario e non di controparte contrattuale.

Ha rilevato l'inammissibilità in diritto della domanda di risoluzione per come formulata quale effetto-conseguenza della domanda di annullamento, trattandosi di istituti giuridici autonomi e differenti.



In via subordinata ha contestato, nel quantum, la domanda di risarcimento, rilevando, da un lato, la mancanza di prova in ordine al nesso causale e, dall'altro, che non possono essere risarciti, ai sensi dell'art. 1227, c. 2, c.c., i danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza. In particolare, se gli attori avessero venduto le obbligazioni successivamente alla data del 01.10.2018, data in cui ormai era diffusa al mercato l'avvenuta richiesta della Astaldi S.p.A. di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, avrebbero recuperato un importo complessivo pari ad Euro 108.900,00. Ha rilevato che l'eventuale risarcimento dovrà pertanto essere ridotto, oltre che del suddetto importo, anche della somma complessiva € 48.324,64, pari cioè ai rendimenti ottenuti dalle obbligazioni Astaldi (€ 34.919,08) e dalle azioni WeBuild (€ 13.405,56).

Ha evidenziato infine che, a seguito dell'omologazione del concordato della Astaldi S.p.A., sono stati assegnati agli attori anche degli strumenti finanziari partecipativi identificati all'ISIN IT0005422925, che sono suscettibili in futuro di essere valorizzati: ha chiesto perciò, per l'ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, di disporre il trasferimento di detti strumenti alla banca, al fine di evitare un ingiusto arricchimento degli attori.

Dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata ritenuta documentalmente istruita e matura per la decisione ed è stata pertanto rinviata all'udienza di rimessione in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 281 quinquies e 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Nelle difese conclusive, gli attori hanno insistito per la nullità delle operazioni per cui è causa, evidenziando: che il contratto di attivazione del servizio telematico del 23.1.2018 è stato sottoscritto unicamente dal signor [REDACTED]; che dal contratto quadro del 2014 non risulta pattuita la possibilità di firma disgiunta o di successiva convalida; che il doc. 1.3 prodotto dalla banca, pur prevedendo la firma disgiunta, non può in alcun modo essere considerato un contratto per la prestazione di servizi di investimento, limitandosi a disciplinare esclusivamente il deposito, la custodia e l'amministrazione dei titoli, ma non la negoziazione; che l'acquisto dei titoli Astaldi ha determinato una sovraesposizione del portafoglio verso strumenti con finalità di "crescita", alterandone l'equilibrio rispetto alle indicazioni percentuali fornite nel questionario Mifid del 10.02.14. La convenuta ha rilevato che gli attori non hanno depositato alcuna memoria ex art. 171-ter, di talché i fatti e le circostanze, non tempestivamente contestate, devono ritenersi pacifici tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c., con conseguente tardività ed inammissibilità di tutte le eccezioni svolte per la prima volta in sede di comparsa conclusionale.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

Nullità del contratto.

È infondata la domanda di nullità del contratto quadro, e conseguentemente dei successivi ordini di acquisto contestati, per mancanza della forma scritta ex art. 23 TUF con riferimento agli elementi essenziali previsti dall'art. 37, c. 2, Reg. Consob n. 16190/2017.

Nel caso di specie gli attori, sottoscrivendo in data 10.02.14 la proposta contrattuale avente ad oggetto il *"Servizio di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione ordini per conto del cliente e negoziazione per conto proprio, collocamento su prodotti e strumenti finanziari"*, accettata in pari data dalla banca (doc. 7 di parte attrice), hanno infatti espressamente dichiarato di aver ricevuto ed accettato il contenuto e le



condizioni contenute negli allegati, e precisamente: le “condizioni generali relative ai contratti di custodia ed amministrazione, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti e negoziazione per conto proprio su prodotti e strumenti finanziari” e “l’allegato economico contenente le informazioni relative a tutti i costi a carico del Clienti relativi allo svolgimento dei servizi contemplati nel presente contratto” (doc. 1.7 e 1.8 del fascicolo di parte convenuta).

Il contratto concluso tra le parti contiene pertanto tutti gli elementi essenziali previsti dall’art. 23 T.U.F. e dall’art. 37 Reg. 16190/2007. Del resto, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8751/18), *“In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto quadro imposta dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 è adempiuto anche quando le parti richiamino per iscritto elementi contenuti in un diverso atto, cui espressamente e specificamente si riportano. (Nella specie, la S.C. ha confermato la conclusione cui è pervenuto il giudice di appello circa la validità del contratto quadro che richiamava, riportandole in un allegato, visionato e accettato dall’investitore, le norme contrattuali che regolano i servizi finanziari della banca)”*.

Nullità degli ordini di acquisto.

È infondata la domanda di nullità dell’operazione del 23.01.2018 per assenza del relativo ordine di investimento.

Invero, risulta che in pari data il signor [REDACTED] ha sottoscritto, presso la filiale n. 32 della banca convenuta, il contratto di attivazione del servizio “YOU WEB” n. 1094568 (doc. 2 di parte convenuta), così da poter *“effettuare, tramite collegamento telematico alle rete Internet, operazioni di interrogazione e richieste di operazioni dispositive relativamente a tutti i rapporti aperti presso la Banca, presenti e futuri, sui quali il Cliente stesso risulti essere, tempo per tempo, autorizzato ad operare in veste di titolare unico, cointestatario, ovvero in forza di delega specificamente ricevuta”* (art. 2 – Oggetto).

Dai documenti prodotti dalla convenuta (doc. 7), non specificatamente contestati, risulta che l’ordine di acquisto eseguito in data 23.01.2018, alle ore 17:17 (doc. 3 di parte attrice), è stato effettuato dall’attore in piena autonomia tramite accesso al servizio You Web effettuato alle ore 17:10.

Parimenti infondata l’ulteriore doglianza di nullità delle operazioni, sollevata per la prima volta nelle difese conclusive, formulata sull’assunto che il signor [REDACTED], unico ad aver disposto gli ordini contestati, non era autorizzato ad operare disgiuntamente in esecuzione di un contratto quadro, sottoscritto da entrambi gli attori, che non autorizza espressamente l’operatività disgiunta.

Dall’esame delle condizioni generali applicabili al contratto quadro del 10.02.14 (doc. 1.7 di parte convenuta), risulta espressamente indicato all’art. 15 che *“il contratto è concluso con più persone in via congiunta solo se espressamente richiesto dai Clienti”*. Poiché gli attori non hanno neppure allegato, né tantomeno provato, di avere preventivamente richiesto di operare a firma congiunta, al rapporto deve ritenersi applicabile l’art. 14 delle condizioni generali, secondo cui *“Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari”*. Ad ulteriore conferma si osserva che tale pattuizione risulta peraltro coerente con la scelta



operata dagli attori al momento della sottoscrizione, in pari data, dell'ulteriore contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione n. 44177 (doc. 1.3 del fascicolo di parte convenuta), in cui è stata espressamente indicata la facoltà di firma disgiunta.

Del tutto generica ed infondata è la contestazione relativa alla assenza, in tutti gli ordini di acquisto, dei riferimenti al contratto quadro. Negli ordini di acquisto del 08.01.15 e 04.01.16 (doc. 1-2 di parte attrice) e nella nota di eseguito dell'ordine del 23.01.2018 (doc. 3) risulta infatti espressamente indicato che ciascuna operazione è regolata sul rapporto di deposito titoli n. 44177, disciplinato dal contratto sottoscritto in data 10.02.14 (doc. 1.3 di parte convenuta), contestualmente cioè al contratto quadro a cui, nelle premesse, fa espresso riferimento.

Conflitto di interessi.

Deve essere rigettata la domanda di annullamento degli ordini perché eseguiti in situazione di conflitto di interessi non preventivamente comunicata ai sensi dell'art. 21, c.1 bis, TUF.

Dalla documentazione prodotta dalla banca, sottoscritta per presa visione dal signor D'Angelo in occasione degli ordini di investimento disposti il 08.01.15 e 04.01.16 (doc. 5.3 e 5.6), risulta che la convenuta abbia espressamente comunicato che si trattava di operazioni in conflitto di interessi, avendo ad oggetto *“prodotti finanziari emessi da società finanziate in misura rilevante dal gruppo”*.

Anche con riferimento all'ordine disposto telematicamente in data 23.01.2018, la convenuta ha rilevato di aver fornito tutte le informazioni, segnalando il conflitto di interessi, ed ha prodotto a tal fine documentazione estratta dal proprio sistema informatico (cfr. doc. 7.1.1), da cui si evince la segnalazione **“Z-CONFLITTO DI INTERESSI PER NOSTRI RAPPORTI CON L'EMITTENTE”** avvenuta alle ore 17:17. Detta documentazione non è stata specificatamente contestata e, di conseguenza, deve ritenersi sussistente l'informazione che gli attori si dolgono di non aver ricevuto.

Obblighi informativi

L'art. 31 reg. Consob n. 16190/2017 impone(va) agli intermediari, prima della conclusione dell'ordine ed in esecuzione del contratto quadro, di fornire *“ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”*.

Sostiene la banca di aver sottoposto all'attenzione del signor [REDACTED] le informazioni relative al titolo obbligazionario, c.d. *“set informativo strumento finanziario”*, dando evidenza degli specifici rischi relativi all'investimento che si accingeva ad effettuare, ed ha richiamato, a tal fine, i documenti n. 5.2 quanto all'investimento del 08.01.2015, n. 5.7 quanto all'investimento del 04.01.2016, e doc. 7 quanto all'investimento del 23.01.2018.

Senonché, per verificare l'eshaustività delle informazioni sulla natura e rischi dello specifico strumento finanziario, ciò che rileva è il documento informativo, nel caso di specie del tutto mancante.

Per l'operazione del 08.01.2015, nella scheda (di una facciata) *“set informativo strumento finanziario”*



risulta comunicato solo il rating titolo B1 ma non la classe di rischio, né il rating emittente, informazioni del tutto omesse. Manca quindi una descrizione tale da illustrare le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, *“in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”*.

In occasione dell'operazione del 04.01.2016 la banca ha aggiunto unicamente, rispetto alle scarse informazioni presenti nel documento “set informativo strumento finanziario”, che essa risultava altamente rischiosa e sconsigliata ma nuovamente manca l'indicazione della *“volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi”* e informazioni sufficientemente dettagliate per permettere un acquisto consapevole.

In occasione dell'operazione disposta il 23.01.2018, poi, manca qualsivoglia informazione ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Intermediari. A ben vedere, dal doc. 7.1 prodotto dalla banca, risulta invero il seguente messaggio: “KID NON DISPONIBILE. CONSULTA IL SITO DELL'EMITTENTE/MERCATO”.

Per tutte le operazioni manca la scheda prodotto; nulla è indicato sul rischio emittente ossia sul suo stato di salute e, per le operazioni del 2015 e 2018, non viene neppure indicato il grado di rischio del titolo acquistato secondo la valutazione fattane dall'intermediario stesso su una scala di rischio.

Deve ritenersi che l'informazione offerta sia stata insufficiente e quindi in violazione dell'art. 21 TUF e 31 Reg. Consob.

Per questi motivi, accertata la responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario, va accolta la domanda di risarcimento del danno, da individuarsi preliminarmente nelle somme complessivamente investite nei titoli per cui è causa (€ 287.170,00), detratti i rendimenti percepiti nel corso del rapporto (€ 34.919,08 – doc. 6 e 8 di parte convenuta), nonché le ulteriori somme percepite in esito alla vendita dei titoli WEBUILD (€ 13.405,56 – doc. 10 e 11 prodotti dalla banca).

Il risarcimento così determinato deve infine essere diminuito, in accoglimento della eccezione ex art.1227 2° c. cod. civ., altresì dell'importo di € 108.900,00, pari al valore che avevano le obbligazioni successivamente al 01.10.2018 -data in cui veniva diffusa al mercato l'avvenuta richiesta della Astaldi S.p.A. di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo- che la banca ha documentato essere scambiate, in data 05.10.2018, alla quotazione di € 36,30 (doc. 9 di parte convenuta).

Infatti, *“nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio che presumibilmente egli non si sarebbe accollato. Tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, salvo non risulti che, dopo l'acquisto, ma già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, avendo avuto la possibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, né sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia, tuttavia, conservati nel proprio patrimonio, dovendo commisurarsi il risarcimento, in tale ipotesi, alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità”* (Cass. 30902/2017).



Il risarcimento a cui è tenuta la banca ammonta pertanto ad € 129.945,36, somma rivalutata secondo l'indice medio annuo Istat dei prezzi al consumo dal 05.10.2018 all'attualità, oltre interessi legali da calcolare sulla somma rivalutata annualmente, oltre ai successivi interessi legali dalla sentenza sino al saldo.

L'accoglimento dell'eccezione ex art. 1227, c. 2, c.c. sollevata dalla banca, determina il rigetto della domanda formulata da quest'ultima con riferimento alla richiesta di trasferimento degli strumenti finanziari partecipativi identificati all'ISIN IT0005422925, attualmente nella titolarità degli attori.

Giusto l'accoglimento dell'eccezione ex art. 1227 c.c., compensa per metà le spese di lite che vengono liquidate secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. inclusive dell'aumento ex art. 4 co. I bis del D. M. n. 55 del 10/03/2014 a carico della convenuta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e accertata la responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario, per l'effetto condanna [REDACTED] a risarcire a [REDACTED] [REDACTED] il danno pari ad € 129.945,36, somma rivalutata secondo l'indice medio annuo Istat dei prezzi al consumo dal 05.10.2018 all'attualità oltre interessi legali da calcolare sulla somma rivalutata annualmente, oltre ai successivi interessi legali dalla sentenza sino al saldo;
- 2) Già operata la compensazione, condanna [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € 620,50 per anticipazioni, € 9.167,60 per compensi professionali, oltre 15 % per rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a..

Milano, lunedì 1 settembre 2025

Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili

